

Class. 6 - 5 - 0  
Fasc. 91/2024

Spett. Impresa  
TEICOS EU SRL

PEC: [teicos@pec.it](mailto:teicos@pec.it)

**OGGETTO:** Procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel - *Lavori di realizzazione del nuovo centro culturale polivalente - lotto 1 - Comune di Arluno (Mi) - CIG B0B437A6CC - Esclusione dell'Impresa Teicos UE srl*

#### IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

##### PREMESSO CHE:

- La società Teicos UE S.r.l. ha partecipato alla gara in oggetto (con scadenza del termine di presentazione delle offerte il 16 aprile 2024), collocandosi prima in graduatoria;
- A seguito di verifiche d'ufficio, sono emerse a carico di Teicos UE S.r.l.:
  - due pendenze tributarie, già affidate all'agente della riscossione (ADER), di seguito elencate:
    - una cartella, pari a € 78.02 e
    - un avviso di accertamento, pari a € 88.164,48, notificato in data 12 marzo 2024;
  - la sussistenza di un'annotazione sul casellario informatico di ANAC ex art. 222, comma 10 del D.lgs. 36/2023, che rileva come causa di esclusione non automatica ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023.

##### CONSIDERATO CHE:

- quanto all'irregolarità fiscale riferita agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse che è stata riscontrata a carico di Teicos UE S.r.l., i termini per impugnare l'avviso di accertamento del valore pari a € 88.164,48 (60 giorni dalla notifica dell'atto ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992) sono decorsi nelle more della procedura di gara e l'atto impositivo è quindi divenuto definitivo, con conseguente superamento del limite di rilevanza della violazione pari a € 5.000,00, ex art. 94, comma 6 D.Lgs. 36/2023 ed ex art. 1 dell'All. II.10;

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**  
**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli – email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) – tel 02-93332462/493/466**

- in data 18 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha quindi attestato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 94, comma 6, del D.lgs. n. 36 del 2023, l’esistenza di un debito superiore alla soglia di rilevanza;
- in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito “Esito Negativo - esito irregolare.” alla verifica relativa alla condizione di regolarità fiscale di Teicos UE S.r.l., riconoscendo la sussistenza di “debiti presso l’agente della riscossione nei seguenti ambiti provinciali: MI” che costituiscono “Violazioni gravi definitivamente accertate, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti e della deliberazione ANAC n. 464/2022, come richiamata dal punto 12.1 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 202”;
- tale circostanza si configura come causa di esclusione automatica in quanto integra una grave violazione definitivamente accertata ai sensi dell’art. 94, comma 6 D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1 dell’All. II.10.
- rilevato quando sopra, si è formulata apposita richiesta di chiarimenti in data 25 luglio 2024 alla quale Teicos ha risposto in data 26 luglio 2024, via mail, ed in data 2 agosto 2024 fornendo la ricevuta di versamento del suddetto importo precisando di avere sanato le posizioni debitorie;
- si ritiene tuttavia irrilevante la circostanza che la società Teicos UE S.r.l. abbia trasmesso la ricevuta di versamento in data 1° agosto 2024 ed è irrilevante la dichiarazione del 7 agosto 2024 di ADER di assenza di debiti per cartelle o avvisi in quanto:
  - la regolarità fiscale deve essere garantita durante tutto il corso della procedura in forza del principio della continuità del possesso dei requisiti [“i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo” - Ad. Plen., n. 7/2024];
  - le certificazioni in materia di ottemperanza a obblighi tributari e contributivi sono insindacabili dalla stazione appaltante (Ad. Plen., n. 7/2024 e parere ANAC n. 182/2023, secondo cui: “A fronte di una posizione certificata di irregolarità fiscale, emanata dagli organi preposti, la Stazione appaltante è obbligata a disporre l’esclusione dalla procedura di gara, sicché la sua determinazione presenta un contenuto vincolato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento risulta, quindi, ininfluenza ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990”);
  - ai fini del possesso continuativo dei requisiti, non è ammessa la regolarizzazione postuma che - se del caso - incide solo nei rapporti tra contribuente e ente impositore: “non sussistono i presupposti di legge per ritenere continuativo il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 4 del Codice, atteso che la certificazione del mancato assolvimento agli obblighi di pagamento della cartella oggetto di controversia emessa dall’Agenzia delle Entrate vincola la

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli – email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) – tel 02-93332462/493/466**

*Stazione appaltante ad adottare i provvedimenti conseguenti previsti dalla legge senza possibilità di entrare nel merito della questione e considerato che qualsiasi successiva adesione ad una estinzione agevolata del debito risulta tardiva e inapplicabile come sanatoria postuma” (parere ANAC n. 182/2023);*

- i precedenti pareri, seppure formati in relazione al d.lgs. 50/2016, tenuto conto che l’attuale disposizione normativa ricalca il tenore della precedente norma, possono ritenersi applicabili anche al D.lgs. n. 36/2023;

#### **CONDIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- quanto alla presenza della infrazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro indicata in premessa, dalla consultazione del portale ANAC è risultato che *“Con nota prot. 6529 del 03/05/2024, acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità con il n. 52027, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento interdittivo n. 721 del 03/05/2024 emesso nei confronti dell’Operatore economico TEICOS UE S.R.L. c.f.: 11451400151, così come definito dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215). Il predetto provvedimento interdittivo deve ritenersi efficace nel periodo compreso tra la data del verbale di sospensione il 21/02/2024 e la data della revoca il 20/03/2024. La presente annotazione è iscritta ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ai sensi dell’art 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023 con durata pari a tre anni a decorrere dal giorno 21/02/2024 (data verbale sospensione)”;*
- tale annotazione è quindi dovuta a causa della commissione di *“gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”* da parte di Teicos UE S.r.l;
- l’art. 95 co. 1 lett. a) del Codice dei Contratti prevede che la stazione appaltante escluda l’operatore *“qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”;*
- le cause di esclusione disciplinate dall’art. 95 D.lgs. 36/2023 costituiscono cause di esclusione facoltative, la cui rilevanza è rimessa sempre e comunque alla valutazione discrezionale della stazione appaltante e dunque, *in primis*, del RUP;
- rilevata l’annotazione ANAC in data 17 giugno 2024, si è formulata apposita richiesta di chiarimenti in data 20 giugno 2024 alla quale Teicos ha risposto in data 27 giugno 2024.

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli – email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) – tel 02-93332462/493/466**

- le considerazioni fornite in replica da Teicos non sono risultate idonee a superare l'integrazione della causa di esclusione di cui all'art. 95 co. 1. lett. a) del Codice;

#### RILEVATO CHE:

- in data 9 settembre 2024 è stato comunicato a Teicos l'avvio del procedimento di esclusione, allegando specificamente tutti i predetti presupposti con riferimento ad entrambe le cause di esclusione;
- al fine di favorire il più ampio confronto dialettico sulle problematiche occorse, in data 23 settembre 2024, si è tenuto un incontro tra le parti ed in data 24 settembre 2024 Teicos ha presentato la propria memoria procedimentale;

#### VISTO CHE:

- con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94 co. 6 del D.lgs. 36/2023, Teicos non solo nella predetta memoria non ha negato i presupposti in fatto contestati anche in ordine alla definitività dell'accertamento, ma ha segnalato di essere *“consapevole che i requisiti di partecipazione devono essere mantenuti continuativamente per tutta la durata della gara e dell'appalto, per cui nulla si obietta con riferimento alle contestazioni mosse da codesta Stazione Appaltante e all'applicazione della sanzione espulsiva rappresentata”*;
- risulta quindi integrata la causa di esclusione automatica ex art. 94, comma 6 D.Lgs. 36/2023 in forza del quale deve essere *“escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”*.

#### VISTO ALTRESI' CHE:

- con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 95 co. 1 lett. a) del Codice, Teicos ha segnalato che *“si richiama tutto quanto già riferito nella precedente nota del 27 giugno 2024, limitandosi sinteticamente a rimarcare che le cause dell'inadempienza sono state rimosse prima della partecipazione alla procedura selettiva, come attestato dal provvedimento del 20 marzo 2024 di revoca della sospensione”*;
- sulla base di tutti gli elementi acquisiti e dell'istruttoria compiuta, si ritiene che - indipendentemente dalla eliminazione dell'inadempienza connessa alla grave infrazione contestata dall'Ispettorato del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, rimozione che si è resa necessaria affinché Teicos potesse ottenere la revoca del provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. - nella fattispecie, come già evidenziato nell'avvio del procedimento, sussistono i presupposti per ritenere integrato l'art. 95 co. 1 lett. a), in forza del quale la stazione appaltante esclude l'operatore economico *“qualora accerti: a) Sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,*

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli – email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) – tel 02-93332462/493/466**

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014" atteso che:

- le infrazioni commesse da Teicos UE S.r.l. relativamente alle norme in materia di sicurezza sul lavoro devono essere qualificate come gravi in quanto:
    - muovendo dall'accertamento della violazione degli artt. 118 co. 2 del D.lgs. 81/2008 e l'art. 120 del D.lgs. 81/2008, l'Ispettorato del Lavoro ha adottato il provvedimento di sospensione avendo riscontrato la sussistenza di "gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 (v. sez. B)";
    - inoltre, l'art. 14 del D.lgs. 81/2008 dispone che l'Ispettorato del lavoro adotta un provvedimento di sospensione "in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I";
    - quindi, è stato proprio l'Ispettorato del lavoro a qualificare come gravi le violazioni commesse da Teicos UE S.r.l. e ad applicare tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 per l'ipotesi di - appunto - "gravi violazioni" delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
    - il provvedimento di sospensione, in linea con l'art. 14 co. 2 del D.lgs. 81/2008, ha anche espressamente imposto il divieto generale a Teicos UE S.r.l. di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di durata della sospensione ed ha comportato la comunicazione ad ANAC ed al Ministero delle Infrastrutture per l'iscrizione nei registri di rispettiva competenza;
    - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione costituisce una conseguenza di massima gravità per una impresa che opera nel settore pubblico e postula, *a fortiori*, una valutazione di indubbia gravità dell'irregolarità contestata;
  - l'infrazione contestata a Teicos UE S.r.l. risulta anche debitamente accertata, previa istruttoria, dall'organo competente, con provvedimento definitivo.
- Teicos non ha comunicato contestualmente all'offerta le misure di *self-cleaning* adottate, malgrado i fatti sopra indicati si siano verificati prima del termine di presentazione delle offerte, in contrasto con l'art. 96 co. 3 del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui le misure di *self-cleaning* relative a cause di esclusione anteriori al termine di presentazione delle offerte devono essere comunicate in sede di partecipazione.
- la mancata comunicazione della causa di esclusione da parte di Teicos contestualmente alle misure adottate dalla società esclude quindi l'applicabilità dell'istituto del *self-cleaning* ex art. 96 D.lgs. 36/2023.

**Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:**

**Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago**

**Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli – email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) – tel 02-93332462/493/466**

- ferma tale preclusione, le misure adottate da Teicos non appaiono in ogni caso idonee in quanto generiche, tardive e non dimostrate e dunque non atte a dimostrare la dissociazione dell'impresa dalla condotta posta in essere dai propri dipendenti.
- In definitiva, se le complessive osservazioni formulate da Teicos possono condurre ad escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 95, co. 1, lett. e) del Codice, è invece confermata la sussistenza dei presupposti per disporre l'esclusione di Teicos EU S.r.l. dalla procedura di gara anche ai sensi dell'all'art. 95 co. 1 lett. a) del Codice.

### ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI DISPONE

l'esclusione della società Teicos UE S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto ai sensi degli artt. 94, comma 6 D.Lgs. 36/2023, nonché ai sensi dell'art. 95 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni suindicate.

Atteso che in data 10 giugno 2024 nell'ambito della seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione ex art. 17 co. 5 del d.lgs. 36/2023 a favore dell'impresa Teicos, si dispone - ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 e 106 co. 6 del d.lgs. 36/2023 secondo cui "*La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione [...]*" - l'escussione della garanzia provvisoria con tutti i conseguenti adempimenti in relazione a tale specifico aspetto.

Sul punto, si dispone l'escussione della somma pari ad Euro 20.485,00 relativa alla garanzia provvisoria emessa da REVO Insurance S.p.A. (Polizza n. 2075760 - Agenzia 023 - GALGANO S.P.A. - Milano - Data di emissione 2/4/2024 a firma di ALBERTO MINALI - MNLLRT65M24L781C) nell'ambito della partecipazione di Teicos alla procedura di gara indicata in oggetto [Procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel - *Lavori di realizzazione del nuovo centro culturale polivalente - lotto 1 - Comune di Arluno (Mi) - CIG BOB437A6CC*].

Ai fini dell'escussione, il presente provvedimento verrà notificato a mezzo PEC a REVO Insurance S.p.A (PEC: revo@pec.revoinsurance.com) che dovrà versare, entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica, le sopra citate somme mediante versamento tramite il sistema PagoPA con applicativo dal sito istituzionale del Comune di Rho - [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) - ServiziOnline - PagoPA.

Si trasmette il presente provvedimento ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera d) del D.lgs.36/2023.

Rho, il 09.10.2024

Visto

Il RUP  
Arch. Francesca Bettetini

Il Responsabile di procedimento della fase di affidamento

Ing. Giovanni Battista Fumagalli

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli – email: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it) – tel 02-93332462/493/466